

N. 1033 / 2013 R.G.N.R.

N. 658 / 2013 R. G.I.P.



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Claudio Cottatellucci

Esaminato l'atto depositato dal difensore di [REDACTED] con cui ha chiesto che fosse revocata la misura cautelare della permanenza in casa applicata al proprio assistito con ordinanza del 17 aprile 2013;

Letta la nota trasmessa dall'USMM su richiesta di questo giudice ed il successivo parere del PM;

Osserva questo giudice quanto segue.

All'indagato la misura in atto è stata applicata con l'ordinanza emessa ad esito dell'udienza di convalida del 17 aprile 2013.

Nell'ordinanza applicativa della misura si è tenuto conto, quanto alla prognosi sulla condotta futura ed ai criteri di scelta delle misura stessa, della mancanza in [REDACTED] come nel coindagato [REDACTED] *"di qualsiasi spunto di riflessione autocritica, come è risultato evidente nell'udienza di convalida in cui hanno fornito una versione concordata e del tutto incredibile"*.

Se si tiene conto di questa valutazione iniziale, occorre ora considerare non tanto il solo tempo trascorso nell'applicazione della misura (poco meno di tre mesi) né la corretta osservanza della stessa, elemento questo necessario e per così dire ordinario, quanto piuttosto il fatto che risulta dalla sintetica nota del servizio sociale del Ministero di Giustizia che il minorente ha iniziato una serie di colloqui con lo psicologo incaricato dalla ASL [REDACTED] ed il nucleo familiare del ragazzo si dimostra disponibile e partecipe.

Sono queste le ragioni per cui le originarie esigenze cautelari possono ritenersi a questo punto almeno in parte attenuate ed egualmente adeguata la più lieve misura delle prescrizioni, come per altro ritenuto anche dal PM.

Proprio nel definire le prescrizioni, questo giudice ritiene che meriti di essere approfondita quella disponibilità che l'indagato, per il tramite del suo difensore, ha manifestato con l'invio della lettera del 13 maggio 2013 agli avvocati della persona offesa, [REDACTED]

Perché non si tratti di un mero e formale espediente difensivo, né di un'iniziativa riconducibile alla sola composizione transattiva delle obbligazioni civili che dal reato derivano (va ricordato che secondo l'ipotesi accusatoria [redacted] e [redacted] avrebbero ripetutamente colpito [redacted] con i caschi e con calci anche dopo che questi era caduto a terra) occorre verificare, attivando un intervento di mediazione penale tra l'autore del reato e la vittima, se sia autentico e motivato il ripensamento della propria condotta che l'indagato dichiara di aver maturato.

Per questa ragione, anche con l'ausilio dei difensori, viene tra le prescrizioni impartite disposta anche la partecipazione dell'indagato al percorso di mediazione penale con la persona offesa.

P.Q.M.

Visto l'art. 299 c.p.p.

In accoglimento del ricorso dispone la sostituzione per [redacted] della misura cautelare della permanenza in casa con quella delle prescrizioni

Impartisce pertanto a [redacted] le seguenti prescrizioni:

- 1) frequentare con regolarità i colloqui con lo psicologo incaricato dalla ASL [redacted]
- 2) non uscire da casa prima delle ore 07,00 e farvi rientro entro le ore 20,30;
- 3) attenersi alle indicazioni del servizio del Ministero di Giustizia incaricato, in collaborazione con i difensori dell'indagato e con gli avvocati della persona offesa, di attivare un percorso di mediazione penale tra [redacted] ed [redacted]

Conferma l'affidamento dello stesso ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 19, co. III D.P.R. 448/88.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 10 luglio 2013

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Claudio Cottatellucci

*Claudio Cottatellucci*

